

STATUTO

2PM SRL IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASCOLI PICENO AP VIA
ANCARANESE SNC

Numero REA: AP - 200321

Codice fiscale: 02218330443

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-06-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato **"A"** all'atto a Rep.n. 8073/6116

STATUTO
della Società
"2PM SRL IMPRESA SOCIALE"

- - -

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2463, 2470 c.c., e del D.Lgs. n. 112/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni una Società a responsabilità limitata Impresa sociale, sotto la seguente denominazione: **"2PM SRL IMPRESA SOCIALE"**.

Art. 2 (Sede)

1. La società impresa sociale ha sede in Ascoli Piceno.
2. L'adozione della delibera e la comunicazione al competente Registro delle imprese del successivo eventuale cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune spetta all'organo di amministrazione.
3. Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'organo amministrativo.

Art. 3 (Durata)

La durata della società impresa sociale è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

1. L'impresa sociale non ha scopo di lucro, esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e precisamente le seguenti attività:
realizzazione e gestione diretta e/o indiretta di istituzioni sanitarie ambulatoriali, mono e polifunzionali inerenti a:
 - prestazioni di medicina di base e specialistiche;
 - prestazioni di chirurgia generale, odontoiatrica e specialistica;
 - prestazioni sanitarie di prevenzione, terapia e diagnostica strumentale e per immagini;
 - prestazioni sanitarie inerenti la medicina fisica e riabilitativa, medicina sportiva, fisiokinesiterapia;
 - medicina del lavoro, medicina nucleare, medicina estetica;
 - analisi chimiche, cliniche, biologiche e merceologiche;
 - ogni altra attività di carattere medico - sanitario;
 - il trasporto di medicinali e/o di sangue ed emoderivati;realizzazione e gestione di case di cura, cliniche, presidi sanitari, centri di diagnosi e qualsiasi altra attività sanitaria connessa con il sociale pubblico e privato, sanitario, assistenziale, residenziale e semi-residenziale, ricreativo, rsa, case di riposo, residenze protette, case

vacanza, beauty farm, centri diurni integrati, comunità alloggio, centri educativi, centri di aggregazione e qualsiasi altra attività inerente;
realizzazione e gestione diretta e/o indiretta di attività ausiliarie utili al perfetto funzionamento dei servizi sanitari e/o socio-sanitari erogabili;
gestione di centri coordinati per l'esercizio della profilassi, della terapia e dell'attività medico chirurgica in genere al fine di fornire i mezzi materiali strumentali ed i servizi necessari o semplicemente utili a professionisti e/o a persone abilitate ai sensi di legge;
attività di assistenza sanitaria ed infermieristica a carattere domiciliare, oppure realizzata dentro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
assistenza domiciliare a persone anziane, disabili o, comunque malate, anche in caso di degenza presso ospedali, case di cura, case di riposo o luoghi di villeggiatura;
assistenza, accompagnamento e trasporto di persone in ambito socio-sanitario;
servizi funebri;
custodia ed animazione rivolta ad anziani, malati cronici, disabili;
assistenza domiciliare educativa a minori anche portatori di handicap o comunque in situazioni di disagio sociale;
partecipazione e/o gestione di consultori psico-socialisanitari;
gestione di servizi tecnici ed amministrativi agli studi dei soci (ivi compresa la tenuta di tutti gli aspetti gestionali ed amministrativi di eventuali attività o prestazioni erogate per conto dell'azienda ASUR in un regime di convenzione); fornitura agli associati di strumenti, tecnologie, metodologie, formazione didattica, professionalità e competenze di natura amministrativa, ausiliaria e paramedica, finalizzate alla ottimizzazione delle attività di assistenza sanitaria e socio-sanitaria ivi compresa la fornitura di servizi informatici, telematici e logistici;
vendita di prodotti e materiali strettamente inerenti l'oggetto sociale;
attività di integrazione sociale, ricreative e sportive, di assistenza psicologica e giuridico-economica sia per i propri operatori che per esterni;
organizzazione di attività scientifiche e di ricerca, gestione di studi epidemiologici, di farmaco-sorveglianza, di farmaco-economia, raccolta ed elaborazione di dati nel settore della medicina, anche per conto terzi;
promozione e partecipazione ad iniziative degli enti pubblici in genere e degli enti ed associazioni del terzo settore, tendenti a mantenere in ambiente familiare anziani,

minori, infermi, portatori di handicap fisico e psichico;
promozione e sviluppo di azioni specifiche volte
all'accoglienza, sostegno, integrazione dei cittadini
extracomunitari e/o provenienti da paesi non appartenenti
alla Unione Europea;

gestione e partecipazione alla produzione di apparati e
servizi di telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo, tele
diagnostica, telemedicina e telelavoro in genere, sia in
forma privata che in convenzione con pubbliche
amministrazioni ed ogni altro ente privato;

realizzazione di progetti e servizi innovativi per garantire
un futuro sereno alle persone con disabilità e loro
genitori, riconducibili alle attività denominate "dopo di
noi". Nello svolgimento della propria attività la società
potrà stipulare accordi con enti pubblici e privati per
convenzioni, accreditamenti o qualsiasi altra forma di
accordo per l'erogazione di servizi e prestazioni di cui
sopra.

Per lo svolgimento delle attività per le quali è richiesta
l'iscrizione negli albi ed elenchi di cui all'art. 2229
(attività "protette") la società si avvarrà dell'opera
intellettuale di dipendenti e/o consulenti esterni iscritti
nei suddetti albi ed elenchi, ferma restando la
responsabilità professionale di questi ultimi;

B) NELL'AMBITO SOCIO - EDUCATIVO:

lo sviluppo di attività di formazione, formazione
professionale, progettazione, studi e ricerche, coinvolgendo
anche servizi scolastici di base di formazione
professionale, corsi di formazione lavoro e di addestramento
professionale, corsi sanitari di base e ad elevata
integrazione socio-sanitaria;

realizzazione di progetti e servizi inerenti l'housing
sociale, quale tentativo di ampliare, qualificandola,
l'offerta degli alloggi in affitto (e in misura minore anche
in vendita), mettendo a disposizione nuove unità abitative a
favore di quelle persone che, escluse per ragioni di reddito
dall'accesso all'edilizia residenziale pubblica, non sono
tuttavia in grado di sostenere i costi del libero mercato,
ed utilizzando come strumenti, tra l'altro, l'affitto
calmierato, l'acquisto della casa mediante
l'auto-costruzione e le agevolazioni finanziarie, soluzioni
integrate per le diverse tipologie di bisogni, come ad
esempio le giovani coppie, i pensionati, genitori separati;
studi e ricerche sulle realtà territoriali e sulle
condizioni sociali connesse ai punti di cui sopra;

ricerca finalizzata ad esaminare le dinamiche dei sistemi
professionali ed a preparare le risposte formative
attraverso la formazione e la riqualificazione a favore di
giovani ed adulti con corsi di base post-obbligo scolastico,
post-diploma, post-laurea, perfezionamento, aggiornamento

e specializzazione per lavoratori già occupati, per dirigenti, quadri, staff, formazione connessa ai processi di mobilità conseguenti a riconversioni ed a ristrutturazioni industriali;

corsi di formazione con metodologie applicate al project management del processo formativo, dell'analisi della domanda e del fabbisogno di formazione alla progettazione architetutturale ed alla programmazione didattica, dalla produzione di nuove tecnologie educative alla gestione dei corsi ed alla valutazione dei risultati di formazione;

progettazione e realizzazione di interventi di orientamento in collaborazione con l'istituzione scolastica e realizzazione di moduli orientativi per giovani;

corsi di aggiornamento professionale corrispondenti alle reali domande formative del mercato;

consulenze ed informazioni riguardanti lo sviluppo e l'innovazione dei sistemi produttivi e le attività di formazione ed orientamento;

corsi di lingue (principiante - intermedio - avanzato) rivolti ad esigenze personali, professionali e didattiche.

2. Ai fini del conseguimento dello scopo sociale la società impresa sociale potrà inoltre compiere, nei limiti di legge, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari ritenute utili od opportune, nonché, non in via prevalente e non ai fini di collocamento nei confronti del pubblico, potrà assumere interessenze o partecipazioni in altre società costituite o costituende aventi lo stesso scopo o scopi complementari o affini.

3. La società impresa sociale, inoltre, promuove, sostiene e diffonde l'impresa sociale, ovvero tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale senza scopo di lucro, **come definita nell'art. 1 e seguenti del d.lgs. n. 112/2017.**

Il tutto salvo eventuali divieti di legge e nei limiti disposti dalle normative in materia.

Per le attività che richiedono autorizzazioni preventive e/o l'iscrizione in appositi albi, l'attività corrispondente è da intendersi inibita fino all'ottenimento delle medesime, fermo restando che le attività sopra dette non potranno essere esercitate contemporaneamente ove sussistano incompatibilità fissate dalla legge; non potranno essere esercitate in contrasto con le norme che regolano l'esercizio delle attività professionali in genere ed in particolare delle attività professionali protette, nè con le norme che fissano riserve di attività.

Art. 5 (Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è pari ad Euro 100.000,00 (euro centomila).
2. Il capitale può essere aumentato sulla base delle norme di legge, quindi possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ai sensi degli artt. 2464 e ss. c.c..
3. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute e nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione, che in nessun caso potrà essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto.
4. La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci mediante raccomandata con A.R.; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della iscrizione al Registro Imprese della decisione di aumento.
5. I soci possono decidere con le maggioranze di cui al comma 3 dell'art. 2479 bis c.c., che la sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata a terzi ai sensi dell'art. 2481 bis comma 1 c.c.. In tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla deliberazione il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c..
6. E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti.
7. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
8. Con decisione di tutti i soci, possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società impresa sociale. Tali diritti sono personali e non possono essere ceduti insieme con la partecipazione né per atto inter vivos né mortis causa. Possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci o a maggioranza purchè venga assicurato il diritto di recesso al socio assente, dissenziente o astenuto.

Art. 6 (Ammissione di nuovi soci)

Fermo quanto sopra indicato, l'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sociale sia mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito

è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mano, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, oppure quando il prezzo richiesto è ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, il prezzo della cessione viene determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente, con le modalità previste dalle presenti norme sul funzionamento della società per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione non si applica quando il socio trasferisce in tutto o in parte la propria partecipazione a società controllata o controllante, a favore del coniuge o di un parente in linea retta.

Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto nei confronti della società dal momento della iscrizione dell'atto presso il competente ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2470 c.c..

In caso di diniego di ammissione, ai sensi del D.Lgs. n. 112/2017, il richiedente può investire l'Assemblea dei soci qualora ritenga violato il principio di non discriminazione. L'assemblea deve essere convocata entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta medesima.

Le norme sopra indicate saranno applicabili anche in caso di costituzione di pegno o di altro vincolo volontario da parte dei soci sulle quote sociali.

Articolo 7 (Decisioni dei soci)

1. Sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio;

- b. la nomina dell'organo amministrativo;
 - c. la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale;
 - d. le modificazioni dell'atto costitutivo;
 - e. il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, c.c., le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
3. Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel presente articolo 7 lettere d) ed e), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Art. 8 (Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o anche in altro luogo, con avviso contenente l'ordine del giorno da spedirsi ai soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o in caso di urgenza, mediante telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica, non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo o risulta che siano informati della riunione e venga data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

2. L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

3. L'Assemblea è presieduta dall'amministratore Unico o dal

Presidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza l'Assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta.

4. L'Assemblea delibera con la maggioranza del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni, e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 9 (Recesso del socio)

In caso di recesso del socio, nelle ipotesi previste dalla legge e dal presente statuto, lo stesso deve esercitarsi nei termini e con le modalità di cui agli articoli 2437 bis, 2437 ter e 2437 quater codice civile in quanto compatibili con il D.lgs. 112/2017.

Art. 10 (Esclusione del socio)

1. Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione dei soci.

Art. 11 (Requisiti di onorabilità delle cariche sociali)

I soggetti che assumono le cariche sociali devono essere in possesso, oltre a quanto prescritto dal codice civile, dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza confacenti alla qualifica di impresa sociale e allo scopo non lucrativo della società. Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica sociale costituisce causa di decadenza dalla carica stessa.

In aggiunta i soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- accertata esperienza nelle attività delle imprese sociali;
- assenza di condanna con sentenza passata in giudicato a pena detentiva superiore ad un anno per delitto colposo, salvo gli effetti della riabilitazione.

Art. 12 (Amministrazione)

1. La società può essere amministrata:

- da un Amministratore Unico;
- da più amministratori che agiscono in forma di Consiglio di amministrazione con un minimo di due membri ed un massimo di sette membri oppure con potere di amministrare disgiuntamente o congiuntamente con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 del codice civile.

2. Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.

La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.

3. Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci stabiliscono: il numero degli stessi, la struttura dell'organo amministrativo, i compensi eventualmente dovuti in relazione al loro ufficio nei limiti di cui appresso e le

eventuali limitazioni ai poteri gestori che vengono contestualmente attribuiti alla competenza della decisione dei soci.

Qualora nella decisione di nomina non sia stabilito diversamente, gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione.

4. I componenti dell'organo amministrativo possono essere scelti anche fra i non soci e durano in carica a tempo indeterminato sino a dimissioni o revoca da parte dei soci ovvero per quel tempo che viene determinato di volta in volta all'atto della nomina.

5. Gli amministratori sono rieleggibili. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile.

6. Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre ai soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

7. L'organo amministrativo, conformemente alla sua struttura stabilita dai soci con la decisione di nomina, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza della decisione dei soci.

8. L'organo amministrativo può, con procura, nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti.

9. Gli eventuali compensi riconosciuti agli Amministratori della società per l'attività svolta in tale veste saranno determinati ai sensi dell'art. 2389, comma 1 e 2, c.c., nel rispetto in ogni caso dei limiti previsti dal D.lgs. n. 112/2017.

10. E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta di utili ed avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi e riserve, in favore di amministratori.

Art. 13 (Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbiano già provveduto i soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.

2. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dall'organo di controllo o dal revisore, se nominati.

3. L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata

a.r. da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo di telefax o e-mail da spedire almeno due giorni prima, della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio ed all'organo di controllo o al revisore, se nominati.

4. La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo o il revisore, se nominati.

5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Art. 14 (Rappresentazione Legale)

1. La rappresentanza della società compete all'Amministratore unico, a due o più amministratori in via disgiunta o congiunta, nei limiti di legge o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limitazioni, al Vice-Presidente, nei casi di assenza o impedimento del Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti delle deleghe.

2. L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

Art. 15 (Bilancio ed utili)

1. L'esercizio sociale della società si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi (120) giorni dalla fine dell'esercizio sociale ai sensi dell'articolo 2478-bis, primo comma, del codice civile. Questo termine potrà essere esteso dall'organo amministrativo fino a centottanta (180) giorni, nei limiti ed alle condizioni previsti dal 2° comma dell'articolo 2364 cc.

3. L'organo amministrativo deve inoltre redigere in conformità alle previsioni della normativa vigente, ed in particolare, ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs.n. 112/2017 e successive modifiche, il bilancio sociale che dovrà essere presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.

4. Gli utili netti e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

E' fatto in ogni caso divieto di distribuzione, anche nelle forme indirette di cui al d.lgs. 112/2017, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi e di riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti alle finalità di cui al comma 3, lettere a) e b) dell'art. 3 del D.Lgs.n. 112/2017.

Art. 16 (Organo di controllo)

Ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 112/2017 e con le modalità ivi previste, la società è sottoposta al controllo di un organo unipersonale o pluripersonale (in tale ultimo caso sarà composto da tre sindaci effettivi e due supplenti), a scelta dell'assemblea che lo nomina, al quale, in mancanza di diversa deliberazione, sarà affidata anche la revisione legale dei conti della società.

2. L'organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

3. L'organo di controllo nominato esercita l'attività di revisione legale dei conti e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa. Di detto monitoraggio deve essere data risultanza in sede di relazione del bilancio sociale.

4. Oltre ai compiti di cui all'art. 2477, comma 4, c.c. l'organo di controllo esercita anche compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità sociali da parte della società, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 112/2017. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 bis c.c. la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Art. 17 (Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività)

1. In adempimento di quanto previsto dal D.Lgs. n. 112/2017, l'Organo Amministrativo informa annualmente i lavoratori ed i destinatari delle attività della società, delle delibere degli organi sociali che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati. A tal fine, l'Organo Amministrativo adotta i regolamenti necessari ai fini del coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs n. 112/2017.

2. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'Organo

Amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

Art. 18 (Liquidazione e scioglimento)

1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea ai sensi dell'art. 2487 c.c. determina il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, delibera la nomina degli stessi con l'indicazione di coloro cui spetta la rappresentanza della società.

2. In caso di estinzione della Società per qualunque causa, la stessa ha l'obbligo di devolvere il residuo attivo del suo patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale con analoghe finalità, previa autorizzazione del Ministero competente di cui al D.Lgs. n. 112/2017.

Art. 19 (Divieto di distribuzione degli utili)

1. La società impresa sociale non ha scopo di lucro soggettivo, pertanto è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta di utili ed avanzi di gestione, comunque denominati nonché di fondi e riserve.

2. Gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria od a incremento del patrimonio della Società.

Art. 20 (Finanziamento soci)

La società potrà richiedere e ricevere, da parte dei soci, versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico ed al citato D.Lgs. n. 112/2017.

F.to: ALBERTO PARADISI

BERNARDO PASCALI

Silvia Parlamenti Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi degli artt. 23 e 23/bis, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I..